



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Riva del Garda, 25 luglio 2025

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Fascicolo Pi.Tre.1.2.1-2025-2

Oggetto: Decreto di nomina ex art. 2449 c.c. dei rappresentanti comunali nella società Lido di Riva del Garda Srl - società di partecipazioni.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. prevede che *“nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. (...)”*

Ritenuto necessario – in previsione dell'Assemblea dei Soci della società Lido di Riva del Garda Srl società di partecipazioni che si terrà in data odierna - provvedere alle nomine ex art. 2449 dei nuovi Rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello Statuto della società.

Richiamati gli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025.

Precisato che, in esecuzione degli Indirizzi approvati con la deliberazione consiliare sopra citata, il Sindaco ha emanato in data 25 giugno 2025 l'avviso prot. n. 0027992 con il quale è stata resa nota al pubblico la possibilità di presentare, corredata di curriculum vitae, la candidatura per una eventuale successiva nomina da parte del Sindaco.

Preso atto che entro il termine fissato per il giorno 7 luglio 2025 sono pervenute diciotto candidature per le nomine e designazioni di cui sopra.

Evidenziato che, in esecuzione degli Indirizzi approvati con la deliberazione consiliare n. 17 di data 12 giugno 2025, la documentazione, compresa dei *curricula*, relativa alle candidature presentate è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune per cinque giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Precisato che gli Indirizzi del Consiglio comunale per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025 stabiliscono all'art. 1: “Il Sindaco, nella nomina dei rappresentanti di cui in oggetto, terrà conto della rappresentanza di genere, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto comunale.”, all'art. 2 che “i candidati (...) devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione dei titoli o dell'esperienza professionale” e all'art. 4 che “il Sindaco effettua le nomine e le designazioni di competenza analizzando il curriculum in base alla attinenza con il ruolo da ricoprire e alla professionalità dei candidati dando adeguata motivazione delle scelte”.

Precisato, altresì, che le nomine, in relazione alla valutazione dell'esperienza e dei *curricula* presentati, costituiscono scelta di carattere discrezionale *intuitu personae*.

Visti i *curricula* e le dichiarazioni rese in fase di candidatura.

Visto l'art. 17 dello statuto societario.

DECRETA

• di nominare ex art. 2449 del c.c. rappresentanti del Comune di Riva del Garda in seno al Consiglio di Amministrazione di Lido di Riva del Garda Srl - società di partecipazioni: le sottoelencate persone, che risultano in possesso di comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire, come specificato nei relativi *curricula* depositati agli atti:

- l'avv. **Ilaria Torboli**;
- il dott. **Massimo Accorsi**.

IL SINDACO
Alessio Zaroni
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

ks